

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76.

IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art.35 dello Statuto e all'art.16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e Conservatore dell'area anagrafico-certificativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 2023000432 del 13/10/2023 concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio;
- il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 concernente l'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il comma 2 dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, che, nell'introdurre nuove cause di scioglimento delle società di capitali, ha in particolare stabilito che *"è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"*;
- i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art.40, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dall'art.40 c.3 D.L. 76/2020, il procedimento viene avviato con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della determinazione adottata dal Conservatore relativa all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e la successiva comunicazione, ai sensi del comma 4, dell'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;



ATTESO che, ai sensi del comma 5 dell'art.40, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo, ai sensi del comma 5;

VISTO il comma 6 del citato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

RICHIAMATE le direttive del Conservatore nn.3 e 4 del 07/07/2021 aventi rispettivamente ad oggetto la *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di notifica dell'avvio del procedimento e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore"* e la *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di iscrizione d'ufficio delle cancellazioni dal Registro delle Imprese"*;

RICHIAMATA la propria determinazione n.2022000176 del 11/05/2022, con cui è stata accertata la causa di scioglimento senza liquidazione su n. 23 società di capitali di cui all'elenco ivi allegato, per aver rilevato in capo alle stesse il mancato deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;

CONSIDERATO che l'iscrizione d'ufficio della causa di scioglimento senza messa in liquidazione è stata comunicata a mezzo Pec, se attiva e valida, e tramite pubblicazione all'Albo camerale on-line dal 12/05/2022 al 12/07/2022 e nella sezione permanente del sito camerale;

VERIFICATO che entro il termine di 60 giorni assegnato non è pervenuta alcuna domanda di prosecuzione dell'attività da parte degli amministratori delle società;

EVIDENZIATO che le verifiche di cui al comma 5 dell'art.40 sulle succitate società, ai fini della cancellazione delle stesse dal Registro Imprese, si son potute tradurre nel controllo relativo allo stato della partita IVA (attiva/cessata), alla presenza o meno di immobili in proprietà ed alla titolarità o meno di partecipazioni in altre imprese societarie, ma non anche nelle verifiche sugli altri beni iscritti in pubblici registri, stante l'oggettiva impossibilità di avere a disposizione un collegamento telematico attivo con tutte le altre Amministrazioni e/o Autorità presso le quali effettuare i controlli previsti dalla normativa succitata;

RITENUTO che, se comunque soddisfatti i requisiti concorrenti oggettivamente verificabili relativi alla cessazione della partita IVA, alla assenza di immobili in proprietà e alla mancanza di partecipazioni societarie, si possa ugualmente procedere con la cancellazione massiva d'ufficio delle summenzionate società pur non avendo effettuato le verifiche sugli eventuali altri beni iscritti in pubblici registri, anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione Civile a S.U. nn. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013, recentemente confermate dalla stessa Corte con sentenza 19641 del 21/09/2020 (successione in capo agli ex soci dei rapporti giuridici rimasti in vigore a seguito di estinzione della società);

PRESO ATTO dei riscontri delle verifiche effettuate sia attraverso i sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, per quanto concerne lo stato della partita IVA e la presenza o meno di immobili in capo alle società in questione, sia dei riscontri dei controlli effettuati con la stessa banca dati dello stesso Registro Imprese per quanto concerne la titolarità o meno di quote possedute in altre società;

CONSIDERATO che risultano effettivamente cancellabili le n. 3 società di cui all'allegato "A", poiché



presentano la partita IVA cessata e non risultano proprietarie né di beni immobili, né di partecipazioni in altre imprese societarie;

VISTA l'istruttoria del Responsabile di E.Q. del Servizio IV - "Servizi Anagrafici e Certificativi", relativa agli adempimenti normativi e procedurali posti in essere;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. di iscrivere la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, delle n. 3 società di capitali indicate nell'elenco allegato "A" (tutte con partita IVA cessata, assenza di immobili in proprietà e mancanza di partecipazioni societarie);
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Foggia per 30 (trenta) giorni consecutivi, a valere come comunicazione agli amministratori delle società coinvolte, e di inserirlo in maniera permanente nella sezione del sito "Cancellazioni d'ufficio delle imprese individuali e delle società" al seguente link: <https://www.fg.camcom.it/servizi/cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-delle-societa>
3. di notificare il presente provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un domicilio digitale, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;
4. di eseguire l'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese nei confronti di quelle società che non abbiano proposto opposizione, decorsi ulteriori 15 giorni dal termine ultimo di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *on-line* della Camera di Commercio di Foggia.
5. di non eseguire l'iscrizione della cancellazione anche nei confronti di quelle società che risultano possedere almeno la partita IVA attiva o che nel frattempo hanno provveduto alla loro eventuale regolarizzazione prima dell'iscrizione della cancellazione di cui sopra o per le quali sussistano i presupposti per l'interruzione del procedimento.

Contro tale provvedimento, ai sensi dell'art.40 c.7 del D.L.76/2020, è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Foggia entro 15 giorni dalla notifica del medesimo che si perfeziona al compimento del termine di affissione all'Albo *on line* o nel momento di ricezione della Pec, se attiva e valida.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATO "A"

| Progr. | Codice_Fiscale | Numero_REA | Denominazione |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 6 | 01443140718 | 134469 | TECNAGRI '90 S.R.L. |
| 14 | 02150780712 | 169363 | MANIFATTURA ADRIATICA CONFEZIONI S.R.L. |
| 18 | 02411270719 | 217040 | MEDITERRANEA MARMI S.R.L. |